



COPIA

**COMUNE DI PONZA
PROVINCIA DI LATINA**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 53

Del 28.03.2025

Oggetto: Disposizione sull'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione. Adempimento degli obblighi posti in capo alle autorità concedenti. Avvio delle procedure di gara – Atto di indirizzo.

L'anno Duemila venticinque il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 21.24 nella Casa Comunale convocata dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
FRANCESCO AMBROSINO <i>Sindaco</i>	X	
MARIA CLAUDIA SANDOLO <i>Vice Sindaco</i>	X	
GIUSEPPINA AVERSANO <i>Assessore</i>	X	
MARIANO DE LUCA <i>Assessore</i>		X
UMBERTO SCAROGNI <i>Assessore</i>		X
TOTALE	3	2

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Vincenzina Marra che cura la verbalizzazione della seduta.

Riconosciuto il legale numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, e illustra il punto in discussione.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge Regione Lazio, 06/08/1999, n. 14, e ss.mm.ii. (*“organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”*), con la quale la Regione Lazio ha subdelegato ai Comuni la gestione del demanio marittimo turistico/ricreativo.

Visto il Regolamento Regione Lazio, 12/08/2016, n. 19 (*“Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative”*).

Vista la legge Regione Lazio, 27/02/2020, n. 1 (*“misure per lo sviluppo economico, l’attrattività e gli investimenti”*), con la quale la Regione Lazio ha subdelegato ai Comuni la gestione del demanio marittimo portuale.

Visto il D.P.R. 02/12/1997, n. 509, e ss.mm.ii. (*“regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59”*).

Vista la direttiva 2006/123/CE, nonché gli artt. 49 e 56 TFUE.

Vista la propria precedente Delibera n. 190 del 23/12/2023 (*“Disposizioni sull’efficacia delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative. Atto di indirizzo”*).

Visti gli artt. 36 e 37 cod.nav., e l’art. 18 reg.nav.mar..

Viste le sentenze CGUE 21/07/2005, n. C-231/03, e 25/10/2007, C-174/06.

Vista la sentenza CGUE 14/07/2016 cause riunite C-458/14 e C-67/15 (c.d. Promo impresa).

Vista la sentenza CGUE 30 gennaio 2018 cause riunite C- 360/15 e C- 31/16, la quale ha affermato il principio secondo cui la direttiva 2006/123/CE si applica non solo al prestatore che intende stabilirsi in un altro Stato membro, ma anche a quello che intende stabilirsi nel proprio Stato, e dunque, anche in situazioni puramente interne.

Visto l’art. 1, comma 682 e seg., legge 30/12/2018, n. 145.

Viste le sentenze del C.d.S., Adunanza plenaria, 09/11/2021, n. 17 e n. 18, con le quali è stato, tra l’altro, statuito:

- che la proroga automatica di cui all’art. 1, comma 682 e seg, l. 30/12/2018, n. 245, è in stridente ed insanabile contrasto con la normativa euro-unitaria (segnatamente: direttiva 2006/123/CE -c.d. Bolkestein-, e artt. 49 e 56 TFUE), cosicché va disapplicata;
- che discendendo la suddetta proroga direttamente dalla legge (c.d. *legge provvedimento*), senza necessità di mediazione di alcun atto amministrativo, qualunque atto di proroga, con il quale è stata riconosciuta l’applicazione della legge n. 145/2018, ha una valenza meramente ricognitiva (non autoritativa), e, per effetto, stante l’inapplicabilità per contrasto con la normativa comunitaria della legge di proroga, è *“tamquam non esset”*.

Considerato che a nulla vale osservare che la sentenza del C.d.S., ad. plenaria, n. 18/2021, è stata annullata dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 23/11/2023, n. 32559, essendo detto annullamento avvenuto per ragioni meramente procedurali (non sostanziali), e non avendo il medesimo riguardato la sentenza (gemella) del C.d.S., Ad. plenaria n. 17/2021.

Considerato che, in ogni caso, costituisce unanime e costante insegnamento giurisprudenziale che stante la palese violazione dell’ordinamento comunitario determinata dalle proroghe automatiche e generalizzate *“ope legis”*, sussiste l’obbligo di loro disapplicazione così come predicato nelle sopraindicate sentenze dell’Adunanza plenaria. Ciò, con tutte le conseguenze, ed in particolare: il mero carattere ricognitorio degli atti che hanno certificato l’applicazione delle proroghe automatiche *ope legis* (*ex plurimis*: C.d.S., sez. VI, 28/08/2023, n. 7992, C.d.S., sez. VII, 03/11/2023, n. 9493; C.d.S., sez. VI, 27/12/2023, n. 11200; C.G.A.R.S., sez. giurisd.,

21/02/2024, n. 119; C.d.S., sez. VII, 19/03/2024, n. 2679; C.d.S., sez. VII, 30/04/2024, n. 3940; C.d.S., sez. VII, 02/05/2024, n. 3963; T.A.R. Lazio, Latina 28/03/2022, n. 276; T.A.R. Lazio, Latina, 06/12/2023, n. 837).

Viste le sentenze CGUE 20/04/2023 nella causa C- 348/22, del C.d.S., sez. VII, 20/05/2024, n. 4480 e n. 4481, e del C.d.S. sez. V, 19/11/2024, n. 9266, con le quali è stato chiarito il concetto di scarsità della risorsa.

Viste le sentenze del C.d.S., sez. VII, 30/11/2023, n. 10378, e del T.A.R. Lazio, Latina, sezione seconda, 28/11/2024, n. 768 e 02/12/2024, n. 777 (quest'ultime concernenti proprio il Comune di Ponza, e riguardanti atti di riconoscimento di proroghe *ex lege* rilasciati da questa A.C.), con le quali è stata dichiarata la non spendibilità degli atti di proroga delle concessioni demaniali marittime in applicazione dell'art. 1, comma 682 e segg., l. 30/12/2018, n. 145, ed è stato ribadito che gli atti di proroga eventualmente rilasciati in forza di detta normativa, costituendo mere certificazioni non necessitano di alcun provvedimento di annullamento in autotutela.

Visti gli artt. 3 e 4 della l. 05/08/2022, n. 118, nel testo introdotto dal Decreto legge, 29/12/2022, n. 198, così come convertito nella legge 24/02/2023, n. 14.

Vista le sentenze del C.d.S., sez. VII, 20/05/2024, n. 4479 e n. 4480, con le quali è stato statuito l'obbligo di disapplicazione delle proroghe introdotte dal Decreto legge, 29/12/2022, n. 198, così come convertito nella legge 24/02/2023, n. 14, trattandosi di ulteriore proroga automatica disposta per legge, contrastante con la normativa euro-unitaria.

Visti gli artt. 3 e 4 della l. 05/08/2022, n. 118, nel testo introdotto dal Decreto Legge 16/09/2024, n. 131, così come convertito con modificazioni nella Legge 14/11/2024, n. 166.

Vista le sentenze del T.A.R. Lazio, Latina, sezione seconda, 20/11/2024, n. 742, del T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 14/01/2025, n. 365, e del T.A.R. Liguria, 19/02/2025, n. 183, con le quali è stato statuito l'obbligo di disapplicazione degli artt. 3 e 4 della l. 05/08/2022, n. 118, nel testo introdotto dal Decreto Legge 16/09/2024, n. 131, così come convertito con modificazioni nella Legge 14/11/2024, n. 166, se non siano state intraprese concrete procedure di rinnovo delle concessioni demaniali marittime temporalmente scadute.

Considerato, pertanto, che in ragione di quanto sopra esposto:

- le proroghe automatiche e generalizzate *ope legis*, sono da disapplicare perché contrarie all'ordinamento Comunitario (c.d. direttiva Bolkestein, e comunque agli artt. 49 e 56 TFUE);
- gli atti di postergazione temporale delle concessioni rilasciati in forza *e/o* in riferimento alle proroghe automatiche *ope legis* (tra cui quelli rilasciati da questa A.C.) hanno una valenza meramente ricognitiva (non autoritativa), e, per l'effetto, non necessitano di un loro annullamento in autotutela;
- il disposto dell'art. 3 e 4 della l. 05/08/2022, n. 118, nel testo introdotto dal Decreto Legge 16/09/2024, n. 131, così come convertito con modificazioni nella Legge 14/11/2024, n. 166, determina la postergazione della validità temporale dei titoli concessori demaniali marittimi solo ed esclusivamente se sono state intraprese concrete procedure di rinnovo delle concessioni scadute. In una, il sopraindicato disposto di legge ha previsto una postergazione temporale della validità dei titoli concessori solo nelle more di un procedimento di rinnovo in essere;
- la propria precedente Delibera n. 190 del 23/12/2023, è superata dalla normativa sopravvenuta, e comunque erosa dall'univoco insegnamento giurisprudenziale consolidatosi in materia.

Viste le sentenze del C.d.S., sez. VII, 16/12/2024, n. 10132, e del T.A.R. Lazio, Latina, sezione seconda, 03/02/2025, n. 65, con le quali è stato statuito che non può procedersi al rinnovo/rilascio di nuove concessioni facendo esclusivo riferimento al disposto dell'art. 37 cod.nav..

Considerato che:

- ex art. 36 cod.nav., la naturale vocazione dei beni demaniali marittimi è costituita dall'uso generale a favore della collettività, mentre l'uso esclusivo del singolo costituisce un uso eccezionale (C.d.S. sez. VII, 16/08/2023, n. 7768; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 01/04/2022, n. 2213; T.A.R. Lazio, Latina, sezione seconda, 03/02/2025, n. 65);
- sinora, le concessioni demaniali marittime, comportanti la sottrazione di un bene pubblico all'uso generale della collettività, sono sempre state assentite prevedendo quale unico ed esclusivo corrispettivo il pagamento

di un canone;

- unico temperamento normativo era contenuto nell'art. 37 cod.nav., prevedente che, a tutela della costa, doveva essere preferito il richiedente che proponeva la realizzazione di opere di facile rimozione;
- alla luce degli insegnamenti del C.d.S., Ad. plen. n. 17 e 18/2021, nonché, più di recente, di quanto previsto nell'art. 4, della legge n. 118/2022, nel testo vigente, la possibilità di assegnare una concessione demaniale marittima ricevendo in corrispettivo esclusivamente il pagamento di un canone, non è più consentito. Infatti, la scelta del concessionario, a seguito di una procedura di evidenza pubblica, può essere legittimamente effettuata solo se l'uso eccezionale del bene demaniale (attribuente una occasione di guadagno), oltre che sorretta dal pagamento di un canone, risponda ai concreti ed emergenti interessi della collettività, e, pertanto sia funzionale ad uno sviluppo sostenibile del territorio in termini di riqualificazione e mobilità, ad una sua valorizzazione turistica ed economica, nonché rispetti gli interessi sociali.

Considerato che una selezione pubblica e/o gara, per procedere al rinnovo/rilascio delle concessioni demaniali marittime, comporta:

- la fissazione di criteri predeterminati per l'esame delle istanze al fine di garantire una valutazione secondo elementi obiettivi e trasparenti;
- la pubblicazione delle istanze al fine di garantire la massima pubblicità ed offrire a tutti gli interessati la possibilità di poter utilizzare il bene pubblico (tanto più se il medesimo costituisce occasione di guadagno)
- un procedimento selettivo di valutazione predeterminato, funzionale alla *par conditio competitorum* (C.d.S., sez. VII, 29/12/2022, n. 11664 e n. 11672).

Considerato, che una selezione pubblica/gara, a condizione che ricorrano i predetti presupposti (criteri predeterminati obiettivi e trasparenti; adeguata pubblicità; preventiva determinazione della procedura di valutazione), può essere svolta sia a seguito di istanze provenienti dal mercato, che su iniziativa dell'Amministrazione.

Dato atto che, in applicazione della vigente normativa in materia (art. 4, l. 118/2022, nel testo vigente; art. 37, 3° comma, cod.nav., coordinato con le previsioni del d.l. 16/09/2024, n. 131, convertito nella l. 14/11/2024, n. 166), la selezione pubblica (sia a seguito di istanze provenienti dal mercato, sia su iniziativa dell'Amministrazione) va svolta adottando criteri selettivi che determinino l'assegnazione della risorsa demaniale in funzione di un uso conforme agli interessi della collettività, e che solo nell'ipotesi di istanze concorrenti che ricevano un'eguale valutazione in ordine alle proposte di utilizzazione del bene demaniale, deve procedersi a licitazione privata sul canone nei modi e nelle forme fissate dall'art. 37, 3° comma, cod.nav., prendendo a base della licitazione il canone fissato per legge.

Considerato il "*dovere/obbligo di amministrare*" (art. 2, l. 241/1990 nel testo vigente; art. 97 Cost.), in capo alle Amministrazioni (in particolare per quanto concerne il demanio marittimo: T.A.R. Lazio, Latina, sezione seconda, 28/11/2024, n. 763, n. 764 e n. 765; 02/12/2024, n. 775; 03/02/2025, n. 65).

Considerata, comunque, la sussistenza di motivi imperativi di interesse generale che inducono a ritenere necessaria e improcrastinabile la fissazione di criteri che consentano lo svolgimento di selezioni pubbliche/gare per il rilascio/rinnovo delle concessioni demaniali marittime, e la regolamentazione di procedimenti e procedure selettive uniformi.

Ciò: rispettando la naturale vocazione dei beni demaniali marittimi; tenendo conto dei presupposti che legittimano un uso eccezionale da parte del privato così come in precedenza delineati; gestendo lo svolgimento di selezioni pubbliche/gare in base a criteri valutativi predeterminati, garantendo una adeguata pubblicità, e prevedendo un procedimento di valutazione predeterminato idoneo a garantire la massima trasparenza ed imparzialità.

Considerato che la necessità di detta attività amministrativa è particolarmente avvertita nel Comune di Ponza, che fonda gran parte della propria economia, e della sua notorietà, sulla risorsa demaniale marittima.

Visto il decreto del Sindaco di questo Comune n. 8/2025 di conferimento della Responsabilità del Servizio Demanio Marittimo e Porti dell'ente al Dott. Mario Pietroniro;

Ritenuto pertanto opportuno fornire, quale atto di indirizzo al Responsabile del Servizio Demanio Marittimo e

Porti di questo Comune elementi utili per definire:

- i criteri per l'affidamento (rinnovi e/o nuovi assentimenti) di concessioni demaniali marittime ricadenti nel territorio di questo Comune, per finalità turistico-ricreative e/o sportive, sia relative ad aree a terra che a specchi acquei (intendendosi per specchi acquei quelli destinati a punti d'ormeggio, campi boe, e a quant'altro ai medesimi assimilabile);
- le procedure uniformi per l'applicazione di detti criteri.

Il tutto, onde consentire lo svolgimento, con la massima sollecitudine, delle procedure di rinnovo/rilascio delle concessioni demaniali marittime.

Ritenuto che, nelle more, per ovvie esigenze di uniformità, imparzialità e trasparenza, è auspicabile che la valutazione istruttoria delle istanze (comunque denominate) di nuova concessione o di rinnovo pervenute all'Ente, o che perverranno all'Ente, sia effettuata a seguito della pubblicazione dei criteri di valutazione tecnica, e delle norme procedurali da seguirsi.

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

Visti:

lo Statuto dell'Ente;
il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;
il regolamento degli uffici e dei servizi.

Con votazione unanime resa secondo forma di legge,

DELIBERA

1. Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. Di dare atto che quanto disposto nella delibera di questa Giunta, n.190 del 23/12/2023 è stato superato, e comunque eroso, dalla sopravvenuta normativa (da ultimo artt. 3 e 4 della l. 05/08/2022, n. 118, nel testo introdotto dal Decreto Legge 16/09/2024, n. 131, così come convertito con modificazioni nella Legge 14/11/2024, n. 166), e dai consolidati insegnamenti giurisprudenziali intervenuti in materia.

3. Di fornire, quale atto di indirizzo al Responsabile del Servizio Demanio Marittimo e Porti di questo Comune, i seguenti elementi indicativi e non esaustivi, al fine di individuare i criteri, nonché le procedure (sia in ipotesi di istanze, comunque denominate, provenienti da privati, sia in ipotesi di selezioni ad iniziativa pubblica) per l'affidamento delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e/o sportive, riguardanti sia le aree a terra che gli specchi acquei (intendendosi per specchi acquei quelli destinati a punti d'ormeggio, campi boe, e a quant'altro ai medesimi assimilabile), ubicate nel territorio di questo Comune:

A. Indirizzi in ordine ai criteri:

a. Valorizzazione dell'eventuale possesso di certificazioni, rilasciate da organismi accreditati, privilegiando in particolare: la certificazione prevista dall'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198; le certificazioni di qualità attinenti/pertinenti l'uso dei beni da assegnarsi in concessione;

b. Valorizzazione dell'esperienza professionale maturata nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, da parte di soggetti che hanno esercitato una concessione demaniale marittima, e/o una attività comparabile;

c. Valorizzazione della posizione dei soggetti che nei cinque anni precedenti l'avvio della procedura selettiva hanno utilizzato la concessione demaniale marittima oggetto d'assegnazione quale esclusiva e/o prevalente fonte di reddito;

d. Valorizzazione delle imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile;

e. Previsione di clausole sociali volte: a promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione europea e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, anche ai sensi dei principi contenuti nell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006;

f. Valorizzazione dei progetti prevedenti azioni/investimenti mirati a qualificare/migliorare i servizi resi all'utenza;

g. Valorizzazione dei progetti prevedenti interventi per migliorare l'accessibilità e la fruibilità (anche per i soggetti con disabilità) alle aree demaniali;

h. Valorizzazione dei progetti di sostenibilità ambientale prevedenti interventi aventi un minimo impatto sul paesaggio, sull'ambiente e sull'ecosistema, dando preferenza alle attrezzature non fisse e completamente amovibili, e ad interventi che limitano l'occupazione/consumazione delle aree demaniali marittime;

i. Valorizzazione dei progetti che prevedano l'integrazione delle attività svolte sul pubblico demanio marittimo con l'offerta turistica del territorio comunale;

l. Valorizzazione di progetti funzionali allo sviluppo sostenibile del territorio (anche in termini di riqualificazione, e di mobilità), nonché alla sua promozione (con particolare riferimento alla cultura, al folklore, e alle tradizioni locali);

m. Valorizzazione di progetti prevedenti iniziative sociali;

n. Valorizzazione di progetti prevedenti iniziative complementari alle attività per cui verrà rilasciato l'assentimento concessorio, da svolgersi anche in siti (pubblici o privati) diversi da quello assentito, purché funzionali/pertinenti alla concessione da rilasciarsi, e/o all'uso del demanio marittimo in genere;

o. Valorizzazione dei progetti prevedenti iniziative che consentano la verifica dell'avvenuto pagamento di imposte, tasse e ticket comunali attinenti al soggiorno sul territorio comunale, all'ambiente, all'accesso (anche con mezzi nautici) ad aree protette.

B. Indirizzi in ordine alle procedure:

a. Le procedure selettive dovranno essere svolte nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità;

b. dovranno essere chiaramente indicati i requisiti di partecipazione e le cause d'esclusione, includendo tra queste (in ragione del principio *dell'intuitus personae*) intervenuti provvedimenti di decadenza ex art. 47 cod.nav. divenuti inoppugnabili;

c. dovrà essere previsto che le procedure di evidenza pubblica/selezione potranno scaturire (in via alternativa e senza priorità) o da iniziative comunali, o da istanze/iniziativa (comunque denominate) provenienti da privati;

d. a tutela della qualità delle offerte tecniche, anche in ipotesi di unico richiedente, dovranno essere previste soglie di sbarramento, e dovrà essere previsto che ogni assegnatario si obblighi ad avere una sede operativa nel Comune di Ponza;

e. per favorire l'accesso al mercato, dovrà essere previsto che lo stesso soggetto fisico o giuridico non potrà partecipare, sul territorio comunale, all'assegnazione di più di due concessioni demaniali marittime;

f. in ragione del principio di pubblicità adeguata, di proporzionalità e ragionevolezza dell'azione amministrativa, e di economicità del procedimento dovranno essere previste pubblicazioni e procedure semplificate:

- per le concessioni da rilasciarsi per l'esclusivo svolgimento di attività sportive;

- per le concessioni di suolo demaniale marittimo a terra inferiori a 150 mq complessivi, se trattasi di aree asservite ad attività commerciali svolte su aree private, o di impianti carburanti svolgenti pubblico servizio, purché di durata non superiore ai sei anni;

- per le concessioni di specchi acquei inferiori a mq 550 complessivi, purché non destinati all'attività di ormeggio a favore di terzi, e purché di durata non superiore ai sei anni;

- per le concessioni di specchi acquei caratterizzati da fondali la cui profondità essendo inferiore a mt 1 consente una limitata attività di ormeggio e di erogazione di servizi, purché di durata non superiore ai sei anni;

g. la durata della concessione, ad esclusione delle fattispecie previste dalla lettera f che precede, dovrà essere parametrata/giustificata in relazione a quanto necessario per garantire al concessionario l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti, da dimostrarsi mediante la produzione di un pertinente piano economico finanziario (PEF) asseverato nelle forme e nei modi di legge;

h. dovendo darsi immediatamente (senza indugio) corso alle procedure selettive, e non potendo frapporsi impedimenti che ritardino l'assegnazione delle concessioni, nonché dovendo, nel contempo, salvaguardarsi, in base alle indicazioni scaturenti dalla sentenza CGUE 14/07/2016 cause riunite C-458/14 e C-67/15 (c.d. Promo impresa), e dal disposto dell' art. 4, comma 9, Legge n.118/2022 (per l'applicazione del quale non sono state a tutt'oggi emanate norme attuative), la possibilità dell'eventuale concessionario uscente di ottenere indennità/indennizzi a carico dell'eventuale concessionario subentrante, dovrà prevedersi (in una logica di equo contemperamento degli interessi) che il rilascio della concessione è subordinato alla sottoscrizione di vincolanti

dichiarazioni d'impegno volte a tutelare ogni eventuale indennità/indennizzo spettante al concessionario uscente;
i. allo stato della normativa vigente, qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai criteri tecnici/qualitativi da emanarsi, dovrà applicarsi il disposto dell'art.37, 3°comma, del vigente cod. nav..

3. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Demanio Marittimo e Porti di questo Comune, di definire con ogni possibile sollecitudine ed urgenza i criteri di valutazione delle istanze/ricieste, nonché le fasi ed i passaggi procedurali ed istruttori affinché siano debitamente e tempestivamente istruiti e definiti i procedimenti amministrativi volti al rinnovo e/o al rilascio delle concessioni demaniali marittime oggetto della presente delibera.

4. Di dichiarare, attesa l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ex art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

-per la regolarità tecnica: **Parere favorevole.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Mario Pietroniro

-per la regolarità contabile: **Parere favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Francesco Ambrosino

Si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Presidente f.to Francesco Ambrosino	Il Vice Segretario Comunale f.to Dott.ssa Vincenzina Marra
--	--

La sottoscritta Vice Segretario Comunale Dott.ssa Vincenzina Marra, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è:

- Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000.
- Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Vice Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Vincenzina Marra

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione, visto gli atti d'ufficio attesta che:

- la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n°267/2000, è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale il giorno 31/03/2025 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art.124).

L'addetto alla pubblicazione
Dott. Alfredo Tricoli


